

**Il Presidente**

Trento, 3 agosto 2017

Prot. n. A001-626564-28-2017-54

Preg.mo Signore
dott. Mattia Civico
Presidente Prima Commissione
permanente
Consiglio provinciale

SEDE

Oggetto: esame della petizione popolare n. 19/XV "Per un Trentino più trasparente" - seduta Prima Commissione permanente del 24 luglio 2017.

Si ritiene opportuno formulare alcune precisazioni sull'esito della consultazione effettuata dalla Prima Commissione permanente nella seduta in oggetto, alla luce di quanto risulta dal testo della petizione popolare n. 19/XV, ma soprattutto di quanto emerso nel corso della riunione, nella convinzione che ciò possa essere di utilità per il lavoro della Commissione medesima.

Nella seduta è stato trattato il tema della trasparenza con riferimento a diverse amministrazioni ed enti operanti sul territorio provinciale, oltre che riguardo alla stessa amministrazione della Provincia.

Si premette, innanzitutto, che gli enti ad ordinamento regionale non rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della legge provinciale in materia di trasparenza, bensì in quello della legge regionale n. 10 del 2014, motivo per cui la Provincia non può assumere alcun tipo di determinazione in ordine all'oggetto della petizione che attiene a tali enti. Allo stesso modo, non rientra nelle potestà di controllo provinciali l'osservanza delle norme in materia di trasparenza da parte delle Comunità di valle, enti locali che rientrano piuttosto nell'azione di coordinamento svolta dal Consorzio dei Comuni. Per tale motivo, le osservazioni che seguono sono circoscritte all'ambito soggettivo di applicazione della

legge provinciale in materia di trasparenza (legge provinciale n. 4 del 2014), come definito dall'art. 1 della stessa (Provincia, agenzie ed enti strumentali pubblici e privati).

Ciò premesso, per il profilo normativo si evidenzia che la legge provinciale di riferimento, adeguata all'evoluzione normativa nazionale da ultimo con la legge provinciale n. 19 del 2016, individua solamente "forme e modalità di applicazione" del d.lgs. n. 33 del 2013, secondo quanto stabilito dalle norme transitorie di quest'ultimo (art. 49), mentre rinvia espressamente alla normativa nazionale per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione. E' da smentire perciò l'affermazione che la Provincia, le sue agenzie ed enti strumentali possano avvantaggiarsi di una situazione agevolata rispetto al resto del Paese, atteso che le norme del decreto nazionale rappresentano uno standard minimo di trasparenza, cui anche la Provincia e gli enti dalla stessa dipendenti sono tenuti a conformarsi. Per il puntuale adempimento di tali obblighi si segnala che con la deliberazione n. 1033 di data 30 giugno 2017 la Giunta provinciale ha approvato la parte integrativa del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019 della Provincia autonoma di Trento" costituita dalla sezione dedicata alla trasparenza – munita del prospetto relativo ai singoli adempimenti.

Per quanto riguarda il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato, che concorre unitamente agli obblighi di pubblicazione all'attuazione del principio generale di trasparenza definito dall'art. 1 del d.lgs. n. 33 del 2013 ed al perseguimento degli obiettivi ad esso correlati, la Provincia ha adottato soluzioni organizzative idonee ad assicurare puntuale osservanza delle nuove disposizioni, come si può evincere anche dal registro degli accessi pubblicato, per la parte relativa all'accesso civico generalizzato, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Quanto al responsabile della trasparenza, che la Provincia ha ritenuto di individuare in una figura distinta ed autonoma rispetto a quella del responsabile della prevenzione della corruzione, la legittimità di tale scelta – che fra l'altro rientra nell'ambito delle forme e modalità rimesse all'autonomia provinciale di cui si è detto – è sorretta da apposite norme (art. 43 del citato decreto n. 33 e art. 5, comma 1, della legge provinciale n. 4 del 2014) in forza delle quali la coincidenza delle due figure di riferimento rappresenta la soluzione ordinaria, ma non la sola opzione possibile, come chiarito anche dalle Linee guida dell'ANAC (deliberazione n. 1310 di data 28 dicembre 2016).

Inoltre si puntualizza, per quanto riguarda l'impianto sanzionatorio, che l'attività di vigilanza e controllo sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente viene esercitata, a norma di legge (art. 45 del d.lgs. n. 33 del 2013), dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), cui competono i poteri ispettivi e sanzionatori nei confronti dei soggetti inadempienti. L'ANAC si avvale, per tali funzioni, dell'operato degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) la cui istituzione è prevista per legge, nonché della collaborazione del responsabile per la trasparenza, cui sono rimessi puntuali compiti di vigilanza, controllo e segnalazione.

Si evidenzia, da ultimo, che lo strumento informatico denominato "Bussola della trasparenza", realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica per monitorare il rispetto della normativa, dal quale è possibile estrarre i dati relativi agli adempimenti, non pare idoneo a rappresentare in modo chiaro e distinto la situazione dell'ente Provincia, avendo

a riferimento l'intero territorio regionale e tutti gli enti ivi compresi. Un'analisi della situazione della Provincia attraverso lo strumento della "Bussola" può pertanto essere fuorviante e portare a conclusioni affrettate e non realistiche. E' da considerare infatti che in tale rappresentazione sono compresi, in modo promiscuo, tutti gli enti pubblici del territorio (per esempio i Comuni e, addirittura, enti non più esistenti, come alcuni Comprensori). Fuorviante appare, altresì, il riferimento alle relazioni annuali del Difensore civico dalle quali è agevole desumere che, nell'esprimere un giudizio in materia di trasparenza, lo stesso Difensore intende riferirsi alla generale osservanza del principio nell'attività amministrativa ed in particolare alle modalità con cui alcune amministrazioni si rapportano con il predetto organo di garanzia.

Ritenendo che la presente possa contribuire ad una maggiore chiarezza relativamente allo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza in capo alla Provincia, si porgono distinti saluti.

- dott. Ugo Rossi -